

Alla

Regione Piemonte

Area Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Alla

Regione Piemonte

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

e, p.c.

All'

Assessore all'Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia della Regione Piemonte

assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@regione.piemonte.it

e, p.c.

All'

Assessore agli Enti Locali della Regione Piemonte

assessore.bussalino@regione.piemonte.it

e, p.c.

Al

Comune di Fabbrica Curone

comune@fabbricacurone.it

Oggetto:

- **istanza di rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto eolico industriale "monte Giarolo"**
- **richiesta di riscontro urgente circa l'interpretazione del vincolo posto dall'articolo 13 "Aree di Montagna" delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)**

Montacuto (Al), 18/12/2024

Il sottoscritto Giuseppe Raggi, in veste di presidente del "Comitato per il territorio delle Quattro Province", soggetto collettivo portatore di interessi diffusi, con dichiarata finalità di tutela e salvaguardia del comprensorio delle Quattro Province (alte valli dei torrenti Borbera, Curone, Staffora, Trebbia e relativi affluenti, province di Al, Pv, Pc, Ge), espone quanto segue.

Da pochi giorni il ministero dell'ambiente sul proprio sito informatico ha pubblicato (riferimento da cui partire <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9514>) la più recente documentazione che la società proponente ha prodotto nel corso della procedura in oggetto.

Contestualmente è stato pubblicato l'avviso al pubblico che fissa al 15 gennaio 2025 il termine entro il quale le amministrazioni e i cittadini possono inviare osservazioni.

Consultando il sito ministeriale è quindi ora possibile leggere tra l'altro le risposte e le repliche della società proponente ad alcune osservazioni e ad alcuni pareri già indirizzati al ministero con riferimento a precedenti produzioni documentali.

Nel documento "22100_EO_DE_GN_R_15_0014_C_Risposta_FABBRICA_CURONE-signed", consultabile al link <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1187931>, a pagina 9, il paragrafo "2.5 Buffer 50 m" riproduce dapprima la seguente considerazione formulata dal comune di Fabbrika Curone:

"dai documenti presentati si evince che il vincolo di 50 m dalla linea di crinale viene rispettato esclusivamente per una parte dell'impianto (la torre) ma non dalle altre parti costituenti l'impianto (pale, navicella, basamento) che costituiscono pure loto componenti dell'impianto e come tali sottostanno al vincolo dei 50 m."

Il riferimento è al divieto posto dall'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Piemonte, divieto che concerne le aree oggetto di "tutela provvedimentoale"- e tra di esse è ricompreso il comprensorio montano interessato dal progetto "monte Giarolo" - divieto al quale pure si riferisce il vigente Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che qualifica dette aree come "aree inidonee" per tutte le taglie di impianti eolici, specificando che il divieto stesso opera appunto limitatamente all'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani e pedemontani riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).

La replica della società 15 Più Srl è la seguente:

"In relazione alla distanza dei 50 m dal crinale si rimanda agli elaborati specifici. Si evidenzia che la distanza va valutata dalla torre non anche dalle pale, come chiesto in una riunione presso la Regione Piemonte."

Si evidenzia inoltre che un ulteriore allontanamento dal crinale comprometterebbe completamente la produzione dell'impianto con il rischio, viste le acclività del terreno, di un ulteriore disboscamento per evitare collisioni delle ali con le piante."

Segue l'elenco degli "elaborati specifici", così riportato:

- [22100 EO DE C D 11 0041 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG01-02](#)
- [22100 EO DE C D 11 0042 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG03](#)
- [22100 EO DE C D 11 0043 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG04](#)
- [22100 EO DE C D 11 0044 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG06](#)
- [22100 EO DE C D 11 0045 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG08](#)
- [22100 EO DE C D 11 0046 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG08](#)
- [22100 EO DE C D 11 0047 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG09-10](#)
- [22100 EO DE C D 11 0048 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG09-10](#)
- [22100 EO DE C D 11 0049 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG11-12](#)
- [22100 EO DE C D 11 0050 1 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG13-14](#)
- [22100 EO DE C D 11 0050 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG13-14](#)
- [22100 EO DE C D 11 0051 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG15](#)
- [22100 EO DE C D 11 0052 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG16](#)
- [22100 EO DE C D 11 0053 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG18](#)
- [22100 EO DE C D 11 0054 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG19-20](#)
- [22100 EO DE C D 11 0055 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG21-22](#)
- [22100 EO DE C D 11 0056 C Sol2 dimostazione uscita buffer - AG23"](#)

Tralasciando la seconda affermazione della società (gli obiettivi di produzione dell'impianto non possono certo far premio sulla necessità di rispettare un divieto) **la prima affermazione è invece sconcertante.**

Quando e come la Regione Piemonte avrebbe esplicitato la sua interpretazione di una norma così importante ?

Una domanda che necessita di un chiarimento, tanto più se si considera che i proponenti si sono ben guardati dal replicare alle argomentazioni svolte su questo tema dal sottoscritto Giuseppe Raggi per conto del Comitato per il territorio delle Quattro Province già lo scorso 31 maggio 2024 (osservazione n. 1236, cfr al link <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1077011>).

Di seguito le riproponiamo.

Occorre innanzitutto richiamare l'iter di formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che è stato il seguente:

- 2006: elaborazione del documento programmatico
- 2006 / 2008: elaborazione del Piano
- 2009: adozione e pubblicazione del Piano contenuta nella DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975
- 2012: parere motivato VAS, espresso con DGR 8 maggio 2012, n. 34-3838
- 2013: controdeduzioni alle osservazioni e (importante ai nostri fini), specificazione delle prescrizioni dell'art.13 NdA del PPR, formulate con DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430
- 2015: riadozione e ripubblicazione del Piano compiute con DGR 18 maggio 2015, n. 20-1442
- 2016: nuovo parere motivato VAS espresso con DGR 25 luglio 2016, n. 48-3709
- 2017: approvazione del Piano con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836

Nella sua prima versione, adottata nel 2009, l'articolo 13 delle N.T.A. del PPR recitava semplicemente, al comma 9: *"Nelle aree di montagna sono vietati interventi di nuova edificazione o sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di 50 m per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuato nella Tavola P4, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile"*.

La statuizione di tale divieto, all'epoca già operante in regime di salvaguardia a seguito dell'intervenuta adozione del PPR, fu considerata pienamente legittima con **sentenza Consiglio di Stato sez. sesta, n. 220, del 15 gennaio 2013**, (si noti che il soggetto ricorrente era proprio la Regione Piemonte, che chiedeva la riforma di una sentenza del TAR Piemonte) relativa alla realizzazione di un impianto eolico nel territorio del comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

Riportiamo qui alcuni passi della sentenza, rilevanti per l'interpretazione dello scopo, la "ratio", della norma: *"la questione se la previsione di una tale inedificabilità assoluta ... sia in sé ostativa anche agli impianti eolici appare nel caso presente corretta posto che LA SUA RATIO (TUTELA DELPAESAGGIO) facilmente conduce, per la finalità della norma, all'assimilazione di questi impianti alle costruzioni vere e proprie, dato che SI VERTE DI IMPATTO VISIVO e non essendo quello delle torri eoliche inferiore a quello ordinario dei manufatti. ... Ma anche indipendentemente da ogni considerazione del genere sulla ricomprensione delle torri eoliche e relative opere in quei concetti di "nuova edificazione o di sistemazione del terreno", sta nella specie di fatto che, prima ancora, appare risolutivo il precedente comma 8, lett. b), che prescrive che questi impianti debbano in ogni caso "garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico"*.

(cfr il link alla sentenza nella pagina <https://www.alternativasostenibile.it/articolo/parchi-eolici-etutela-paesaggistica-gerarchia-di-valori-e-valutazione-degli-interessi-.html>).

Il mese successivo alla pronuncia della suddetta sentenza, la giunta regionale, con la DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430, riformulò il comma 8 e il comma 9 dell'articolo 13 dell'NTA del PPR.

Al comma 8 fu sostanzialmente confermata la prescrizione sopra richiamata, che, nella nuova versione, recita ora: *"garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali sistemi di vette e crinali montani e pedemontani"*.

Al comma 9, in tema anche di impianti eolici, fu invece inserita la seguente deroga:

"[sono] fatti salvi gli interventi ... necessari per la produzione di energia di cui al comma 8, lettera b, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico e l'intorno dei 50 metri per lato in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti nell'intorno dei 50 metri per lato dai

sistemi di vette e crinali esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione e per la manutenzione degli impianti”.

In sede di approvazione definitiva del PPR, fu infine aggiunta una ulteriore prescrizione, inerente i tracciati secondo cui *“per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza per la manutenzione degli impianti”.*

Le vicende che hanno portato a definire la formulazione ora vigente e la sentenza Cons. Stato, sezione sesta, n. 220/2013 dimostrano che la “ratio” del divieto statuito in sede di pianificazione paesaggistica, riconosciuto come pienamente legittimo dai giudici amministrativi, TRAE ORIGINE DALL’IMPATTO VISIVO DELLE MACCHINE.

E logica vuole che l’impatto sia DETERMINATO CONSIDERANDO L’INTERESSA DELLE LORO COMPONENTI, quindi tanto le torri di sostegno quanto le pale necessarie al funzionamento degli aerogeneratori.

La norma del PPR parla di “impianto”. E la giurisprudenza ci conferma che le pale rientrano tra i componenti di un impianto eolico.

Così nella sentenza Cassazione sez. III n. 33365 del 29 agosto 2012, in tema di sanzioni per violazione di norme edilizie durante la realizzazione di un impianto eolico, si legge: *“ai fini della superficie occupata da ogni singolo impianto, deve tenersi conto della proiezione della parte aerea sull’area sottostante”* e, ancora, *“ai fini di tale valutazione, non può non tenersi conto del movimento rotatorio dell’impianto stesso”*. (cfr <https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanisticaimpianti-elettroeolici>) mentre nell’ordinanza Cassazione civile sez. VI, n. 6830 del 2 marzo 2022, relativa ad una controversia sul calcolo della rendita catastale, si legge: *“secondo quanto affermato dall’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione ... la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica)”*. (cfr <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-6830-del-02-03-2022>).

In funzione dei tempi estremamente ristretti per produrre osservazioni in risposta a quanto sostenuto dai proponenti del progetto, e considerata la rilevanza della specifica questione, urge a nostro avviso un chiarimento da parte della Regione (ripetiamo, fu proprio l’ente regionale ad appellarsi al Consiglio di Stato per difendere la “ratio” della norma di cui parliamo).

Precisando che lo scrivente Comitato intende ribadire le proprie considerazioni sul tema, si attende un cortese urgente riscontro.

Cordialmente.

per il Comitato per il Territorio delle Quattro Province